



*Ministero della Giustizia*  
*Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia*  
*Il Capo Dipartimento*

Al Capo Gabinetto dell'On. Ministro

**OGGETTO:** DIT – Camera penale Santa Maria Capua Vetere (Stefanelli-Martucci) - Convocazione dell'assemblea degli iscritti con astensione collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati ex lege n. 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 per il giorno mercoledì 29 gennaio 2025. (Rif. GAB n. 0002380.U del 20.01.2025)

Il tema sollevato nella delibera della Camera penale di Santa Maria Capua Vetere in oggetto merita sicura attenzione.

Come è noto, il d.m. 27 dicembre 2024 n. 206, pubblicato sulla G.U. del 30 dicembre 2024 ed entrato in vigore lo stesso giorno, ha integralmente sostituito l'art. 3 del d.m. n. 217 del 2023.

Per quanto qui rileva, con la ridetta norma, nell'ambito del processo penale è stata disposta, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la obbligatorietà del deposito telematico di “atti, documenti, richieste e memorie”, da parte dei soggetti abilitati interni (magistrati e personale amministrativo) ed esterni (difensori e periti) sia nel corso dell'udienza preliminare, che nella fase predibattimentale e nel dibattimento di primo grado innanzi al Tribunale ordinario.

Nel documento surrichiamato la Camera penale locale, richiamando integralmente il contenuto della circolare DGSIA del giorno 8 gennaio 2025 (prot. 536.U), invoca l'adozione di provvedimenti da parte del Capo dell'ufficio giudiziario che dispongano, nel corso delle udienze, sia camerali che dibattimentali, l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti processuali esclusivamente a cura del cancelliere.

Orbene, ferma la riserva assoluta in capo all'autorità giudiziaria che procede circa la corretta interpretazione della disciplina processuale, va ricordato che, sulle modalità di acquisizione di atti, memorie o comunque documenti prodotti dalle parti processuali nel corso delle udienze in camera di consiglio e dibattimentali, la ricordata circolare DGSIA ha chiarito che è tecnicamente consentito procedere “al deposito telematico del documento richiamato nel verbale, ai sensi del richiamato art. 111-ter, comma terzo, c.p.p., ai fini della completezza del fascicolo informatico (deposito telematico previa acquisizione tramite “scansione” dell'originale analogico), anche al termine dell'udienza e comunque senza ritardo, salvo che si tratti di documenti che per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica”.

Va soggiunto che, effettivamente, poiché il difensore non ha ancora oggi accesso diretto agli atti contenuti nel fascicolo informatico del procedimento penali, ai sensi dell'art. 269-bis d.p.r. n. 115 del 2002, lo stesso avvocato, per ottenerne la immediata visibilità, deve prima chiedere alla segreteria o alla cancelleria dell'ufficio giudiziario la trasmissione del duplicato o della copia informatica degli atti e dei documenti ivi custoditi, previo pagamento dei diritti forfetizzati nella misura stabilita dalla legge; circostanza questa che, all'evidenza, rende viepiù arduo al ridetto difensore presente in udienza, la lettura immediata di un atto contestualmente depositato con modalità esclusivamente telematiche dal pubblico ministero o da altro difensore.

Ancora, sul piano strettamente interpretativo, è pure sostenibile come non vi siano disposizioni di rango primario ostative all'acquisizione al fascicolo informatico – su ordine del giudice – di un documento che sia stato esibito nel corso dell'udienza da una delle parti processuali (PM o difensore), quando il medesimo documento non sia stato precedentemente depositato in cancelleria (*rectius* oggi depositato telematicamente ai sensi dell'art. 111-bis c.p.p.).

Può invero affermarsi che il richiamato art. 111-bis c.p.p. risulti applicabile ai soli depositi un tempo effettuati con modalità analogiche, mediante consegna materiale dell'atto nella cancelleria del giudice che procede, mentre gli atti e i documenti che la parte “presenta” direttamente in udienza, chiedendo contestualmente che siano acquisiti al fascicolo informatico, restano sottratti alla detta disposizione, trovando spazio una diversa regolamentazione fondata sulla previa acquisizione con modalità analogica del documento e sul suo successivo inserimento nel fascicolo informatico, a cura dell'ausiliario del magistrato, ai sensi dell'art. 111-ter c.p.p..


Al riguardo è utile richiamare il vigente art. 78 c.p.p., che ancora oggi – pure dopo l'entrata in vigore dell'art. 111-bis c.p.p. – stabilisce che la costituzione di parte civile “è depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza”, così plasticamente riconoscendo che sussistono due forme, tra loro chiaramente alternative, attraverso cui l'atto processuale (ovvero un semplice documento) possono fare ingresso nel fascicolo informatico.

Aggiungo che l'art. 87, comma 6-*quater*, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sia pure chiaramente riferito alla sola ipotesi dei depositi telematici effettuati tramite il relativo Portale (il PdP), afferma ancora oggi testualmente che “L'autorità giudiziaria può autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche”; e siffatta disposizione pare potersi invocare, almeno in via di *analogia legis*, per tutti gli atti e i documenti che siano presentati direttamente in udienza dalle parti processuali.

Nel restare a disposizione per approfondimenti, l'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Roma, data del protocollo

*Per il Capo Dipartimento*  
*Il Vicecapo Dipartimento*  
GIUSEPPE  
FICHERA  
20.01.2025  
18:31:47  
GMT+02:00



Documento firmato digitalmente ai sensi  
del D. Lgs. n. 82/2005